

Enti non commerciali. I chiarimenti della risoluzione 2/DF/2013

# Il non profit aspetta il modello per il 2012

La scadenza del 4 febbraio non interessa gli **enti non commerciali**. Per questi, infatti, occorre attendere il decreto delle Finanze che approverà lo specifico modello di denuncia e stabilirà il relativo termine di presentazione. Ciò, sia per le situazioni immobiliari rilevanti per l'Imu 2012 sia per lo scorporo dell'unità immobiliare tra quota esente e quota imponibile, a valere da quest'anno. La precisazione, per nulla scontata, è giunta dalla risoluzione n.1/2013 del Dipartimento delle politiche fiscali.

La disciplina Imu degli enti non commerciali per il 2012 prevedeva che, ai fini dell'esenzione da imposta, occorresse adibire le unità immobiliari in via esclusiva allo svolgimento delle attività agevolate in forma non commerciale. A decorrere da quest'anno, invece, è possibile applicare l'esenzione in modo parziale nell'ipotesi di utilizzo

scorso, mentre i criteri per lo scorporo si applicano solo da quest'anno, le condizioni per qualificare come non commerciale l'attività valgono retroattivamente a partire da tutto il 2012. Ciò, tra l'altro, in considerazione della necessità di rispettare la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato alle imprese che richiede che le agevolazioni siano rivolte a soggetti realmente non profit.

Sotto il profilo dichiarativo, inoltre, mentre dalla lettura delle istruzioni al modello di denuncia si desumeva che per gli enti non commerciali doves-

se essere approvato un modulo specifico per denunciare lo scorporo, il Dm n. 200/2012 richiama invece le disposizioni relative alla dichiarazione ordinaria.

Le istruzioni alla dichiarazione, infine, precisano che gli enti non commerciali dovrebbero sempre presentare il modello, anche per gli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012.

La citata risoluzione n. 1/DF/2013 cambia le regole. In primo luogo, si chiarisce che il modello da utilizzare per avvalersi della possibilità di applicare l'esenzione parziale, valevole da quest'anno, non è quello ordinario, ma dovrà essere approvato dalle Finanze. Nel decreto di approvazione si scoprirà la relativa scadenza di pre-

sentazione. Si precisa inoltre che il modulo emanando dovrà essere utilizzato anche per dichiarare le situazioni di esenzione rilevanti per il 2012. In sostanza, quindi, la denuncia per gli enti non commerciali relativa tanto all'esenzione 2012 quanto allo scorporo 2013 delle unità immobiliari dovrà essere presentata con il modulo e nei termini approvati da un prossimo decreto delle Finanze.

Sarà peraltro importante verificare se la presentazione del modello ai fini dello scorporo avrà valenza costitutiva della agevolazione parziale. Se così fosse, l'ente potrà applicare l'esenzione pro quota solo adempiendo nei termini all'obbligo dichiarativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## RICADUTE PER IL PASSATO

Le nuove regole per la comunicazione avranno effetto anche per il periodo d'imposta precedente

promiscuo dell'immobile, provvedendo a scorporare la parte istituzionale (esente) da quella commerciale (imponibile). Con il Dm n. 200/2012 delle Finanze si è provveduto a indicare i criteri per lo scorporo dell'unità immobiliare e a definire le condizioni per ritenere non commerciale l'attività esercitata. A quest'ultimo proposito, il decreto ha disposto che sono non commerciali solo le prestazioni eseguite gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi simbolici.

Come chiarito dalla risoluzione n.1/DF/2012 del 19 novembre

